

jeunes gens de toutes les classes, et de n'y admettre que les capacités, en écartant le favoritisme.

Je fais observer que, dans la loi actuelle, il est réservé aux sous-officiers un tiers des places de sous-lieutenant. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'il est nécessaire d'avoir dans une armée deux espèces d'officiers: les uns promus par *mérite de service*, les autres appelés à cette position à cause de leurs études et de leur aptitude spéciale. Or il doit en être ainsi; car il ne faut pas oublier qu'un officier n'est pas destiné à rester constamment dans les grades inférieurs, mais qu'il peut être appelé aussi au commandement, et que pour exercer ce commandement, il n'est pas seulement nécessaire de connaître les détails du métier, mais qu'il faut envisager l'art militaire sous un point de vue beaucoup plus élevé.

Alors on reconnaît que la carrière militaire n'est pas un simple métier, mais que la science doit aussi lui servir de base.

J'espère également que les lois qui nous seront présentées pour l'admission aux écoles militaires seront basées sur les principes qui sont adoptés en France, en vertu desquels les jeunes gens de toutes les classes de la société sont appelés jusqu'à l'âge de 18 à 20 ans à concourir aux écoles militaires, tandis que cette même faculté est étendue aux sous-officiers jusqu'à l'âge de 25 ans.

De cette manière, par le moyen de la loi actuelle qui accorde un tiers des grades d'officier aux sous-officiers, on pourvoit déjà à la récompense due au service; tandis qu'un âge de faveur étant accordé aux sous-officiers pour leur admission aux écoles militaires, ils peuvent entrer dans la carrière supérieure par mérite d'instruction. J'espère donc que monsieur le ministre de la guerre voudra bientôt nous présenter un projet de loi relatif à l'organisation des écoles militaires, basé sur les principes que je viens d'indiquer et qui, je le pense, ne sont nullement contraires aux intentions même de monsieur le ministre.

DUVERGER. Puisque nous accordons les deux tiers aux écoles militaires, il me semble qu'il était rationnel de demander à monsieur le ministre quelles étaient les bases d'existence qu'il entendait donner à ces écoles, et si elles devaient être réglées constitutionnellement.

Les explications de l'honorable député Menabrea sont tout-à-fait conformes à mes désirs, et puisqu'il m'assure que les bases constitutives de ces écoles doivent être en rapport avec nos institutions, je ne fais plus aucune difficulté d'accorder les deux tiers qui sont demandés par la loi.

Quant aux développements auxquels il vient de se livrer sur la nécessité d'avoir des officiers distingués, je partage entièrement ses convictions, et je me ferai toujours grand honneur d'être en cela son disciple.

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Faccio osservare all'onorevole Duverger, che la legge accorda un terzo di diritto ai bass'ufficiali, ma non dà gli altri due terzi agli allievi dell'Accademia. La legge stabilisce in diritto, che un terzo dei posti spetta ai bass'ufficiali, gli altri due terzi saranno a disposizione del Governo, il quale, secondo le circostanze, sceglierà o altri sott'ufficiali, o allievi dell'Accademia; cosicchè non si può dire che in questa legge due terzi dei posti siano destinati agli allievi dell'Accademia; fissando questo terzo, non si fa che garantire un diritto ai bass'ufficiali.

PRESIDENTE. Non essendo fatta alcuna proposta, pongo ai voti l'articolo 5 quale fu presentato.

(La Camera approva.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 12:)

« Art. 6. Nessuno può essere promosso a luogotenente se non ha servito due anni come sottotenente.

« Art. 7. Nessuno può essere promosso al grado di capitano se non ha servito due anni come luogotenente.

« Art. 8. Nessuno può essere promosso al grado di maggiore se non ha servito quattro anni come capitano.

« Art. 9. Nessuno può essere promosso al grado di tenente colonnello se non ha servito tre anni come maggiore.

« Art. 10. Nessuno può essere promosso al grado di colonnello se non ha servito due anni come tenente colonnello.

« Art. 11. Nessuno può essere promosso al grado superiore a quello di colonnello se non ha servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

« Art. 12. Il tempo prescritto per il passaggio da un grado all'altro sarà ridotto della metà in caso di guerra. »

PINELLI. Io chiederei solo uno schiarimento su questo articolo: stando alla legge francese, mi pare che sarebbe il caso di aggiungere in questo articolo che il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro sarà ridotto in tempo di guerra per quei corpi che si trovino sul piede di guerra, poichè vi sono dei corpi i quali alle volte non possono trovarsi in faccia al nemico, ma sono sul piede di guerra.

La Commissione ha di già benissimo parlato di questo nella sua relazione, ma io vedo che lo spirito della legge è di applicare questa riduzione di tempo solamente ai corpi che si troveranno in faccia al nemico; ma se questa è veramente intenzione del Ministero e della Commissione non vedrei il perchè non si possa fare l'aggiunta di queste poche parole.

Desidererei pertanto sapere dall'onorevole relatore perchè non ha proposto questa aggiunta.

DURANDO, relatore. Veramente la legge francese citata non dice altro che *à la guerre*, che fu tradotto letteralmente *in tempo di guerra*.

Io non crederei però che vi possa essere dubbio sulla interpretazione di queste parole. La Commissione non ha creduto di far proposta alcuna a tal riguardo, perchè il motivo della legge sembra evidente.

Tempo di guerra vuol dire *condizioni o stato di guerra*. Bisogna dunque che un corpo si trovi in quelle certe condizioni o stato di guerra; e perciò, al dichiararsi d'una guerra il regolamento provvede molto minutamente come si debba operare questa dichiarazione, quando cioè un corpo si trovi in condizione, o stato di guerra, e debba considerarsi sul piede di guerra, sia come corpo in guerra attiva, ovvero anche come corpo di occupazione.

Il citato regolamento provvede infine a tutte le differenti discipline che si applicano ai corpi che si trovano in campagna.

Ciononostante, se il ministro della guerra dichiara di intendere la legge nell'istesso modo in cui la intese la Commissione, allora ogni aggiunta sarà superflua.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il relatore della Commissione ha perfettamente interpretato le intenzioni del Ministero.

Egli è naturale che, quando si dice in tempo di guerra, s'intenda per i corpi che sono alla guerra.

Ma se ciò si ammettesse unicamente per i corpi che sono in faccia al nemico, e si volesse escludere quegli altri che non si trovano precisamente in tale condizione, potrebbe nascere qualche inconveniente. Potrebbe esservi, per esempio, un buonissimo capo sul quale si può contare sopra, nel quale l'armata può avere fiducia, e che si trovi in missione fuori